



ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO

LOC. PIANACCE - CAMIGLIANO - LU

TEL 0583/926526 - FAX 0583/922568

e-mail: luic835007@istruzione.it - luic835007@pec.istruzione.it

www.iccamigliano.gov.it

Regolamento “Comitato per la valutazione dei docenti”

Premessa

Il comitato per la valutazione dei docenti è istituito in ogni scuola ai sensi dell'articolo 11 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 dell'art. 1 della legge n. 107/2015.

Il Collegio Docenti e il Consiglio di Istituto sono gli organi tenuti a deliberare la scelta delle persone chiamate a far parte del Comitato di valutazione.

Finalità

Il presente regolamento persegue l'obiettivo di trasformare il processo di valutazione del merito in un'effettiva opportunità di crescita del sistema scolastico innescando una co-partecipazione generale da parte dell'intera comunità e coinvolgendo tutti al miglioramento dell'organizzazione.

Il processo valutativo, infatti, è un'occasione preziosa per mettere a fuoco punti di forza e di debolezza del servizio di istruzione e formazione e per programmare, con maggiore precisione e cura, gli interventi utili al miglioramento.

Le finalità che si vogliono attribuire al processo sono essenzialmente il miglioramento complessivo del servizio e dell'espressione professionale dei docenti.

La valutazione del merito deve avvenire il più possibile in un clima collaborativo e partecipativo.

In questo primo anno si ritiene opportuna un'applicazione equilibrata, necessariamente aperta a revisioni e ad aggiustamenti successivi con procedure più condivise possibili.

Composizione, modalità di scelta dei componenti

–Il Comitato di valutazione è istituito presso l'Istituto Comprensivo di Camigliano senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; nessun compenso è previsto per i membri.

-Dura in carica tre anni scolastici: 2015/16, 2016/17, 2017/18;

è presieduto dal dirigente scolastico.

–I componenti dell'organo sono: tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;

a questi ultimi si aggiungono due rappresentanti dei genitori; un componente esterno, individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici; non sono previsti membri supplenti.

– Il segretario scelto, a rotazione, dal Presidente tra un docente membro del comitato, redige il processo verbale delle riunioni.

-Essendo l'istituto un COMPRENSIVO, è opportuno assicurare la rappresentanza dei docenti dei diversi settori presenti (infanzia, primaria, secondaria di I grado), ovvero un rappresentante/docente per settore.

-La scelta dei membri docenti in seno al collegio dei docenti avviene con la modalità di votazione a scrutinio segreto con l'espressione di 1 preferenza;

poiché la durata dell'incarico è triennale, è opportuno che i docenti scelti siano a tempo indeterminato e fra coloro che, ragionevolmente e nei limiti di previsione, svolgano il loro servizio per almeno tre anni nell'istituto;

-La scelta del membro docente da parte del Consiglio d'istituto può avvenire non necessariamente nell'ambito del Consiglio, in quanto la "rappresentanza" può essere intesa in senso lato, quindi è possibile l'individuazione di tale rappresentante anche all'esterno del Consiglio. In tal senso, anche al fine di garantire la rappresentanza dei settori infanzia, primaria e secondaria, è opportuno che il consiglio scelga un docente del settore non ancora rappresentato anche su proposta di uno o più candidati da parte del collegio dei docenti.

-La scelta è definita con la modalità di votazione a scrutinio segreto con l'espressione di preferenza.

-Il consiglio di istituto sceglie i rappresentanti dei genitori prioritariamente fra i rappresentanti degli eletti in seno ai consigli di intersezione, interclasse e classe o, in alternativa, fra quelli eletti nel consiglio d'istituto. Per evitare la decadenza del genitore dalla carica, in quanto non più appartenente alla componente scolastica, tenuto conto della durata triennale dell'incarico, è opportuna la scelta di quelli i cui figli permangano studenti della scuola per almeno un triennio.

-Le modalità di scelta dei genitori, nel rispetto di quanto affermato nei punti precedenti, sono essenzialmente le seguenti:

1. Autocandidatura

2. Votazione a scrutinio segreto con l'espressione di 1 preferenza

- I membri del Comitato restano in carica per tre anni scolastici. La cessazione dalla carica dei componenti potrà essere determinata da rinuncia o da decadenza. La rinuncia da parte dei componenti del Comitato può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata per iscritto. Qualsiasi motivazione che renda uno dei componenti decaduto dall'organo di appartenenza comporta la decadenza dal Comitato di Valutazione. Nel caso di decadenza o di rinuncia si procede alla sostituzione del componente con le modalità sopra definite.

Costituzione e insediamento, convocazione, validità delle convocazioni e delle deliberazioni del Comitato

-A composizione completata, il dirigente scolastico provvede alla formale costituzione del Comitato mediante decreto di nomina tenendo conto delle scelte e designazioni dei tre soggetti istituzionali.

-Il dirigente scolastico, quale presidente del Comitato di valutazione, provvede alla convocazione per l'insediamento.

-La convocazione del comitato deve essere disposta con un preavviso - di massima di 5 giorni - rispetto alla data delle riunioni e deve indicare gli argomenti da trattare nella seduta del comitato.

-Di ogni seduta viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario.

-La seduta del Comitato, regolarmente convocato, è valida quando interviene almeno la metà più uno dei componenti in carica. In tal caso il presidente, constatata la presenza del numero legale, può dare avvio ai lavori.

-Per qualsiasi decisione da assumere il voto è palese; la votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.

-Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai componenti presenti, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

-Relativamente alla natura del voto validamente espresso, si precisa che l'astensione non può essere considerata una manifestazione di "volontà valida".

Compiti del comitato

-Individua i criteri per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere desunti sulla base di quanto indicato nelle lettere a),b),e c) dell'art.11;

esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito l'organo è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti previsti nel comma 2 dell'art.11 e si integra con la partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni di tutor il quale dovrà presentare un'istruttoria;

in ultimo il comitato valuta il servizio di cui all'art.448 (Valutazione del servizio del personale docente) su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico, ed esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'art.501 (Riabilitazione).

Linee di indirizzo per la formulazione dei criteri

• Il comitato individua autonomamente i criteri per la valorizzazione dei docenti, sulla base delle aree esplicitate dalla legge 107/2015 (Comma 129). Nell'adozione dei criteri valutativi il Comitato è quindi pienamente autonomo e opera senza formali vincoli. Tuttavia il Comitato può prendere in considerazione eventuali proposte presentate dagli organi collegiali d'istituto (collegio dei docenti...).

-Le aree di valutazione sono quelle indicate dalla legge nelle lettere a),b),e c) dell'art.11. In linea generale è opportuno che il Comitato operi su tutte e tre le aree di esercizio della professionalità, ma, nel caso, assegnandovi eventualmente valore e pesi diversi.

-Il Comitato non ha alcun vincolo di ripartizione di quote per settore scolastico (infanzia, primaria, secondaria) o per diverse tipologie di docenti.

-La scelta dei criteri deve essere coerente con il POF 2015/2016, con il PTOF 2016/19 e quindi con le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo emersi nel RAV e nel PdM, per cui risulta importante individuare comportamenti ed attività rilevanti rispetto all'impostazione che la scuola si è data associandovi le evidenze che possono documentarli .

Il ruolo del dirigente, l'assegnazione del bonus

-Il comitato non assegna il bonus, che rimane prerogativa sostanziale e discrezionale del dirigente scolastico (comma 127 della Legge 107).

-Il dirigente individua il docente o docenti di ruolo cui assegnare il bonus, ma lo deve fare in conformità ai criteri fissati dal comitato. I criteri, pertanto, sono vincolanti.

-Il dirigente scolastico, pur senza rinunciare alle proprie prerogative ed obblighi istituzionali, deve perseguire un comportamento aperto, collaborativo, costruttivo e di ascolto, riconoscendo le legittime prerogative dei docenti lavoratori espresse anche attraverso gli organi sindacali che li rappresentano (proposte in merito all'individuazione dei docenti da "premiare" e ai compensi da assegnare).

-Il dirigente ha l'obbligo della motivazione del provvedimento di assegnazione del bonus, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, di legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

Condizioni di accesso al bonus

Al bonus può accedere il 50% dei docenti a tempo indeterminato in servizio nella scuola. Per accedere al bonus occorre restituire compilata la scheda allegata al presente regolamento. Condizioni di accesso al bonus sono l'assenza di procedimenti disciplinari e non essere oggetto di un procedimento disciplinare per l'anno in corso.

Applicazione dei criteri

La griglia, in cui ciascun docente indicherà con una crocetta l'indicatore o gli indicatori per cui chiede la valorizzazione, prevede l'attribuzione di uno specifico punteggio.

Per ogni docente si calcolano i punti conseguiti.

Si procede alla somma totale dei punti di tutta la scuola.

Si divide il totale del bonus lordo dipendente per i punti totali della scuola (compenso unitario).

Ad ogni docente spetta il compenso unitario moltiplicato i punti conseguiti.

L'entità del bonus assegnato sarà così proporzionale al totale del punteggio conseguito.

La materiale attuazione contabile ed amministrativa dei criteri e modalità per la determinazione delle misure dei compensi individuali a carico del fondo e le conseguenti operazioni di accreditamento ai docenti, sono demandate all'Ufficio di segreteria e sottoposte agli organi di controllo previsti dalla Legge.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere apportate dal Consiglio di Istituto, sentito il Collegio dei Docenti.